



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 203 del 29 aprile 2024

Oggetto: Liquidazione cartella di pagamento n. 296 2024 00408566 87 000 emessa da Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione – prov. di Palermo

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la L.R. n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n° 15 del 22/03/2023 con la quale viene affidato l'incarico di direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

VISTA la Delibera n° 17 del 03 aprile 2023 Modifica delibera n. 15 del 22/03/2023 - Incarico Direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

VISTA la L.R. n° 2 del 16/01/2024 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 4 del 20-01-2024;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 01 del 19/01/2024 di approvazione bilancio di previsione anno 2024 e bilancio pluriennale 2024, 2025 e 2026, approvato con D.R.S. n. 298 del 31/01/2024 a firma del Dirigente di Servizio Dott. G. Dimino – Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv. VI;

VISTA la cartella di pagamento n. **296 2024 00408566 87 000** emessa da Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione – prov. di Palermo, riferita a tassa automobilistica anno 2021 e diritti di notifica spettanti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l'importo di € 47,50;

Considerato che per quanto sopra è necessario procedere ad impegnare e liquidare la somma di € 47,50;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse di:

-Impegnare e liquidare la somma di € 47,50 per il pagamento n. 296 2023 00507374 53 000 emessa da Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione – prov. di Palermo, riferita a tassa automobilistica anno 2021 e diritti di notifica spettanti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, addebitando le spese sul Cap. 165 del bilancio dell'Istituto per l'anno 2024;

- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2024.

IL DIRETTORE

(Dott. Vincenzo Guella)

VISTO DI NEGOTIARITA CONTABILE
STATTESA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP..... DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO
Palermo, li.....
Il Dirigente
G. Scailo



Dettaglio Email

Mittente: [notifica.acc.sicilia@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:acc.sicilia@pec.agenziariscossione.gov.it)

Destinatari: iszsicilia@legalmail.it;

Data: 29-04-2024 **Ora:** 10:14

Numero Protocollo: 2508 **Data Protocollo:** 29-04-2024

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notifica cartella di pagamento n. 29620240040856687000 Codice Fiscale 00122000821

Testo:

Con questo messaggio di posta elettronica certificata, Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica l'allegato atto indicato in oggetto.

Il file allegato è in formato PDF, per aprirlo è necessario il programma Acrobat Reader. Per scaricare gratuitamente il programma visitare l'indirizzo <http://get.adobe.com/it/reader/>

Attenzione: non rispondere alla casella e-mail mittente in quanto è utilizzata da sistemi automatizzati esclusivamente per la notifica del documento allegato. È possibile prendere contatto con l'Agente della riscossione attraverso i canali di comunicazione indicati nel documento allegato.

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario indicato in oggetto, soggette alla massima riservatezza, anche ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona sono vietati e potrebbero costituire un reato. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo (compresi i file allegati) senza farne copia.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2024 00408566 87 000

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
Agente della riscossione - prov. di Palermo
Via Emanuele Morselli 2 - 90143 PALERMO
su incarico di:

● Regione Sicilia

Lotto di stampa n. 04951
Gruppo: 0099



DESTINATARIO
Spett. ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA
SICILIA

VIA ROCCAZZO 85
90136 PALERMO PA

Cod. Fisc. 00122000821

Spett. **ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA**,
di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle
somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di notifica.

SOMME DA PAGARE

● Regione Sicilia	Tassa automobilistica anno 2021	41,62
●	diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica

euro 47,50

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di
mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori.



Spettano all'Ente creditore

Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e
che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia
effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso
determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del DLgs. n.
159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni
e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla
data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano all'Agente della riscossione

Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di
pagamento fissate dalla legge.



www.agenziaentratrateriscossione.gov.it
numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)



INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUANDO E QUANTO PAGARE

Pagamento	Somme dovute	Dritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	41,62	5,88	47,50	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo



PAGARE

Può effettuare il pagamento, utilizzando il modulo di pagamento allegato, attraverso:

- il portale www.agenziaentratrateriscossione.gov.it;
- l'app Equidlick;
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), aderenti a pagoPA;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio);
- i nostri sportelli (vedere sezione dedicata all'interno del documento).

La lista completa dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagoपा.gov.it.

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, con il modulo di pagamento pagoPA allegato, l'importo dovuto sarà aggiornato alla data del versamento.

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare pagamenti parziali e/o dall'estero, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a imposte erariali (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite compensazione con altri crediti erariali.



SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà risponderLe entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentratrateriscossione.gov.it, chiamarci al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.

RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un piano ordinario (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un piano straordinario (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Per importi fino a 120 mila euro, può presentare, senza allegare alcuna documentazione, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

La presentazione può essere effettuata anche online, tramite il sito www.agenziaentratrateriscossione.gov.it.

Se, invece, l'importo della Sua richiesta è superiore a 120 mila euro, la stessa deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione e i relativi carichi non potranno essere più rateizzati. In tal caso, oppure se alla scadenza del piano di rateizzazione dovessero risultare non saldate una o più rate, l'Agente della riscossione procede al recupero, in un'unica soluzione, di tutte le somme ancora dovute. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile o l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare.

Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o consultare la parte a cura dell'Ente che ha emesso il ruolo che si trova nelle pagine seguenti.

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Per informazioni sugli sportelli, i relativi orari, le operazioni disponibili e le modalità di prenotazione di un appuntamento La invitiamo a consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento è Gianfranco Cerrato ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione attraverso l'Area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l'identità digitale (SPID), la Carta di identità elettronica (CLE) oppure la Carta Nazionale dei Servizi.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO
l'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate- Riscossione (di seguito, per brevità, Ader), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

Ader tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad Ader, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebitto, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempire ad un ordine dell'Autorità Giudiziarica;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AderR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziafiscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziafiscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

RUOLO EMESSO DA
Reg.Siciliana - Ass.Econ. Dip Fin.e cred.Serv. 2 Tasse Auto
Via Notarbartolo 17 90141 PALERMO PA

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO N. 2024/002065 Tassa automobilistica anno 2021

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

Nella tabella che segue è indicato l'importo totale derivante dalla emissione del ruolo n. 2024/002065 (vedi 'Dettaglio degli addebiti' punto 1).

1. RUOLO N. 2024/002065 Tassa automobilistica anno 2021
Tassa automobilistica

Partita: 0115 2021001000029321001AA2024013018119559077800000000PA149231 OMESSO PAGAMENTO
MOTVEICOLA PA149231 CLIND.:422;PORT.:835;
OMESSO PAGAMENTO FEB21/GENZ2 - PRATICA ACI N.181195590778

Ruolo n. 2024/002065.

Reso esecutivo in data 21-02-2024.

Consegnato il 25-04-2024. Ruolo ordinario.

Partita: 0115 2021001000029321001AA2024013018119559077800000000PA149231 OMESSO PAGAMENTO

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANGELO FIANDACA.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Reg.Siciliana - Ass.Econ. Dip Fin.e cred.Serv. 2 Tasse Auto, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo
1	2021	3V41	Tassa automobilistica Regione Siciliana L.R. 11/08/2015 n. 16	30,83
2	2021	3V42	Tassa automobilistica Regione Siciliana - interessi	1,54
3	2021	3V43	Tassa automobilistica Regione Siciliana - Sanzioni D.Lgs. 18/12/1997 n.471	9,25
Totale				41,62
Totale da pagare (entro le scadenze)*				euro 41,62

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella.

Reg.Siciliana - Ass.Econ. Dip Fin.e cred.Serv. 2 Tasse Auto

RUOLI EMESSI DALLA REGIONE SICILIANA - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia tasse automobilistiche, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 11-08-2015, n. 16 e s.m.i.

art.5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 e s.m.i.

D.P.R n.602 del 1973 e s.m.i.

D.Lgs. n.46 del 26 febbraio 1999

SANZIONI E INTERESSI

Si applicano le sanzioni previste dall'art.13, comma 2, del Dlgs.n.471/1997 e s.m.i. Gli interessi sono calcolati ai sensi dell'art.1 della L.26/1/1961, n.29 e s.m.i. Calcolati dal giorno successivo a quelli di scadenza del termine di pagamento della tassa, fino alla data di consegna dei ruoli all'Agente della riscossione. Successivamente all'iscrizione a ruolo saranno applicati anche gli interessi di cui all'art.30 del D.P.R. n.602/1973.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

È possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento e presentare la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo rivolgendosi alla Regione Siciliana – Dipartimento Finanze e Credito – Servizio Tassa automobilistica, per il tramite degli Automobile Club provinciali e delle Unità Territoriali dell'ACI giusto accordo di cooperazione vigente tra le parti, secondo una delle seguenti modalità:

- Collegandosi all'indirizzo internet <https://assistenzaabollo-uab.aci.it/dati-personali> seguendo le istruzioni per l'invio della documentazione.
- Rivolgendosi direttamente alle Unità Territoriali dell'ACI e agli Automobile Club:

UNITA' TERRITORIALE ACI Via Delle Alpi 6 90144 Palermo
UNITA' TERRITORIALE ACI Via Pietro Mascagni 73 95129 Catania
UNITA' TERRITORIALE ACI Via Giordano Bruno 106 98123 Messina
UNITA' TERRITORIALE ACI Foro Siracusano 27 96100 Siracusa
UNITA' TERRITORIALE ACI Via Ugo La Malfa 49 97100 Ragusa
UNITA' TERRITORIALE ACI Via Napoleone Colajanni 49 93100 Caltanissetta
UNITA' TERRITORIALE ACI Via Piersanti Mattarella 127 92100 Agrigento
UNITA' TERRITORIALE ACI Via Roma 200 94100 Enna
UNITA' TERRITORIALE ACI Via Virgilio 115 91100 Trapani
AUTOMOBILE CLUB Via Delle Alpi 6 90144 Palermo
AUTOMOBILE CLUB Via Pietro Mascagni 73 95129 Catania
AUTOMOBILE CLUB Via Luciano Manara 27 98123 Messina
AUTOMOBILE CLUB Foro Siracusano 27 96100 Siracusa
AUTOMOBILE CLUB Via Ugo La Malfa 49 97100 Ragusa
AUTOMOBILE CLUB Via S.Vito 23 92100 Agrigento
AUTOMOBILE CLUB Via Pietro Leone 2 93100 Caltanissetta
AUTOMOBILE CLUB Via Roma 200 94100 Enna
AUTOMOBILE CLUB Via Virgilio 115 91100 Trapani
AUTOMOBILE CLUB Viale Regina Margherita 25 95024 Acireale

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Dirigente Generale del Dipartimento delle Finanze e Credito o un suo delegato indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo".

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Il contribuente che è stato destinatario di un avviso di accertamento per omesso, ritardato o insufficiente pagamento, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con determinazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Corte di Giustizia tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
- notificare il ricorso a mezzo PEC al Dipartimento delle Finanze e Credito finanze@certmail.regione.sicilia.it

La notifica del ricorso a mezzo PEC è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2019 - a seguito delle modifiche dell'articolo 16-bis del D. Lgs. n° 546/92 apportate con il D.L. n° 119/2018, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n° 136.

L'obbligo della notifica del ricorso a mezzo PEC non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro. In tale ipotesi le notifiche possono essere effettuate:

segue

- spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - consegnandolo direttamente al Dipartimento delle Finanze e Credito che rilascia la relativa ricevuta tramite Ufficio giudiziario a Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito via Notarbartolo, 17 90141 Palermo
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad.esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
- mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it)
- La notifica del ricorso a mezzo PEC è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2019 - a seguito delle modifiche dell'articolo 16-bis del D. Lgs. n° 546/92 apportate con il D.L. n° 119/2018, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n° 136.
- L'obbligo della notifica del ricorso a mezzo PEC non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro. In tale ipotesi le notifiche possono essere effettuate:
- spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - tramite Ufficio giudiziario

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Corte di Giustizia tributaria provinciale
 - le generalità di chi presenta ricorso
 - il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
 - il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
 - la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
 - il Dipartimento delle Finanze e Credito e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
 - il numero della cartella di pagamento
 - i motivi del ricorso
 - la richiesta oggetto di ricorso
 - l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
 - la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).
- Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato. E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Corte di Giustizia tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/ mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficio giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della Cartella di pagamento

- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.
Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6- quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.
Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3- bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice al Dipartimento Finanze e Credito che ha emesso il ruolo indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Corte di Giustizia tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla al Dipartimento Finanze e Credito o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Corte di Giustizia tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/ mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2024 00408566 87 000

Ente incaricato della riscossione Cod. Fiscale 13756881002 Destinatario Cod. Fiscale 00122000821

Agenzia delle entrate-Riscossione

AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. PA

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PE

Per informazioni:
puoi consultare il portale www.agenziaentraterriscossione.gov.it
o telefonare al numero unico 060101

DOVE PAGARE?

Puoi effettuare il pagamento, utilizzando questo modulo attraverso:

- il portale www.agenziaentraterriscossione.gov.it;
- l'app Equilicq;
- i nostri sportelli (vedere sezione dedicata all'interno del documento);
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), aderenti a pagopa;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagopa (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio).

La lista dei PSP aderenti a pagopa e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it.

Utilizza la porzione di modulo relativa alla rata e al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA UNICA entro 60 giorni dalla data di notifica

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario **ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PE** Euro **47,50**
Cod. Fiscale **00122000821**
Ente incaricato della riscossione **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**
Oggetto del pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2024 00408566 87 000**
Cod. Fiscale
Codice CBILL **AJZ8Z** Codice modulo di pagamento **180296105003252287** Ente incaricato della riscossione **13756881002**

BOLLETTINO POSTALE PA

BancoPosta

RATA UNICA entro 60 giorni dalla data di notifica

Posteitaliane



sul C/C n. **1033040476**

Euro

47,50



Bollettino Postale pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati di Poste Italiane e dell'Ente incaricato della riscossione.

Intestato a **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA**
Destinatario **ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PE**

Cod. Fiscale **00122000821**

Oggetto pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2024 00408566 87 000**

Codice modulo di pagamento **180296105003252287** Tipo **P1** Ente incaricato della riscossione **13756881002**
Cod. Fiscale



Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

